



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 111/14

Lussemburgo, 17 luglio 2014

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-528/13
Goeffrey Léger / Ministre des affaires sociales et de la santé e Établissement
français du sang

Secondo l'avvocato generale Mengozzi, una relazione sessuale tra due uomini non costituisce, in sé e per sé, un comportamento che giustifica l'esclusione permanente dalla donazione di sangue

Una siffatta esclusione può tuttavia essere giustificata in considerazione dell'obiettivo di tutela della salute pubblica, purché essa non vada oltre quanto è necessario

Il 29 aprile 2009 il medico dell'Établissement français du sang (Istituto ematologico francese; «EFS») ha rifiutato la donazione di sangue che desiderava fare il sig. Léger, per il motivo che quest'ultimo era omosessuale e il diritto francese esclude dalla donazione di sangue, in maniera permanente, gli uomini che hanno avuto o hanno rapporti sessuali con altri uomini. Poiché il sig. Léger ha contestato tale decisione, il giudice amministrativo (tribunal administratif) di Strasburgo chiede alla Corte di giustizia se una siffatta esclusione permanente sia compatibile con una direttiva dell'Unione¹. Secondo tale direttiva, le persone esposte per il loro comportamento sessuale al rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili con il sangue sono escluse in maniera permanente dalla donazione di sangue.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Paolo Mengozzi considera che il solo fatto che un uomo abbia avuto o abbia rapporti sessuali con un altro uomo non costituisce, ai sensi della direttiva, un «comportamento sessuale» che giustifichi l'esclusione permanente di detto uomo dalla donazione di sangue. Per pervenire a tale conclusione, l'avvocato generale si riferisce al significato comune del termine «comportamento sessuale» (il quale non è, in effetti, definito nella direttiva). Secondo l'avvocato generale Mengozzi, il comportamento definisce la maniera in cui un individuo si comporta, ossia il suo modo di agire; il comportamento sessuale può così definirsi, in particolare, attraverso le abitudini e le pratiche sessuali dell'individuo interessato, in altri termini mediante le condizioni concrete nelle quali i rapporti sessuali si realizzano.

In tale prospettiva, il fatto che un uomo abbia avuto o abbia un rapporto sessuale con un altro uomo non costituisce un comportamento ai sensi della direttiva. La normativa francese tende piuttosto a considerare tale fatto come una presunzione assoluta di esposizione a un rischio elevato, indipendentemente dalle condizioni e dalla frequenza dei rapporti o delle pratiche osservate. In base a tale presunzione, il diritto francese esclude dalla donazione di sangue, sostanzialmente, la totalità della popolazione maschile omosessuale e bisessuale per il solo motivo che tali uomini hanno avuto o hanno rapporti sessuali con un altro uomo. Il criterio adottato dalla Francia è pertanto formulato in una maniera troppo ampia e troppo generica, mentre la nozione di «comportamento sessuale» utilizzata dal legislatore dell'Unione richiede l'identificazione di una condotta o di un atteggiamento precisi che espongono il candidato donatore a un rischio elevato di contagio.

Dal trattato TFUE risulta nondimeno che gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure protettive più rigorose di quelle previste nella direttiva². A tale riguardo, l'avvocato generale Mengozzi ricorda che la libertà degli Stati membri si ferma nel momento in cui il rispetto del diritto

¹ Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti (GU L 91, pag. 25).

² Articolo 168, paragrafo 4, punto a), TFUE.

primario dell'Unione, e, in particolare, diritti e libertà fondamentali sono minacciati. Orbene, escludendo in maniera definitiva dalla donazione di sangue qualsiasi uomo che abbia avuto o che abbia rapporti sessuali con un altro uomo, la normativa francese introduce un'evidente discriminazione indiretta fondata, in combinazione, sul sesso (gli uomini) e sull'orientamento sessuale (l'omosessualità e la bisessualità).

L'avvocato generale esamina se una siffatta disparità di trattamento sia giustificata e proporzionata. A tale riguardo egli rileva che la normativa francese persegue certamente uno scopo legittimo nei limiti in cui essa mira a ridurre al massimo i rischi di contagio per i riceventi e contribuisce così all'obiettivo generale di garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica.

Per contro, con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, l'avvocato generale considera che, sebbene la normativa francese sembri essere idonea alla realizzazione dell'obiettivo perseguito, essa potrebbe andare oltre quanto è necessario alla sua realizzazione. Secondo l'avvocato generale, il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se la situazione epidemiologica propria della Francia si basa su statistiche affidabili, rappresentative e recenti e se, allo stato attuale di conoscenze scientifiche, non sia possibile, senza sottoporre la catena trasfusionale a vincoli eccessivi, prevedere misure di messa in quarantena delle donazioni in attesa che scada il «periodo finestra»³. L'avvocato generale, infatti, rileva che questo costituisce il periodo più critico e che espone i riceventi al rischio più elevato. Far trascorrere il periodo durante il quale il virus non è individuabile prima di analizzare la donazione di sangue permetterebbe di avvicinarsi considerevolmente al rischio zero.

L'avvocato generale sottolinea altresì l'incoerenza della normativa francese: non esistono, infatti, controindicazioni specifiche per una donna il cui partner abbia avuto o abbia rapporti sessuali con altri uomini. Peraltro, una persona il cui partner sia sieropositivo è unicamente oggetto di una controindicazione temporanea di quattro mesi, mentre in un caso siffatto l'esposizione al rischio è concreta. Infine, l'avvocato generale compara l'ipotesi di un uomo che ha avuto, una volta nella sua vita o occasionalmente, un rapporto omosessuale protetto (tale uomo è definitivamente escluso dalla donazione di sangue) e quella di un'altra persona eterosessuale che intrattiene regolarmente rapporti non protetti (tale persona è colpita solamente da una controindicazione temporanea).

Sempre secondo l'avvocato generale Mengozzi, il giudice del rinvio dovrà altresì verificare se non sia possibile riformulare il questionario destinato a valutare i candidati donatori di sangue in modo da permettere al personale medico di identificare, nel corso di un colloquio individuale, se i candidati hanno un comportamento sessuale cosiddetto «a rischio» (una siffatta valutazione è peraltro possibile per il resto della popolazione) e di tutelare, così, in modo soddisfacente, la salute dei riceventi.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

³ Il «periodo finestra» è il periodo durante il quale i virus HIV 1 e HIV 2 non possono essere individuati con esami di laboratorio (ossia 12 giorni per il virus HIV 1 e 22 giorni per il virus HIV 2). Essendo il termine massimo di conservazione del sangue di 45 giorni, la messa in quarantena delle donazioni durante 22 giorni e l'analisi di tali donazioni alla scadenza di tale periodo potrebbe essere obiettivamente una soluzione che consentirebbe di realizzare al meglio l'obiettivo perseguito dalla Francia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106